



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.25

Seduta del 31/03/2021

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione numero rate e scadenze dei versamenti per l'anno 2021.

L'anno 2021, e questo giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 09:09, in modalità di audio videoconferenza (ai sensi dall'art. 73 del D.L. n 18 del 17.03.2020 e del Provvedimento del Presidente del Consiglio in atti prot. 9676 del 8/4/2020) si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta aperta di prima convocazione.

Risultano connessi N° 16 Consiglieri ed assente N° 1 Consigliere, come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	RAVONI ANNA	x		10	BALZANI SIMONA	x	
2	LUTI FEDERICA	x		11	RIMI MATTEO	x	
3	GALARDI MARTINA	x		12	SARTORIO DUCCIO	x	
4	FALLI FABIOLA		x	13	MANZINI TOMMASO	x	
5	TANGANELLI DAVID	x		14	AGLIETTI ANDREA	x	
6	BRANCATO GIUSEPPE	x		15	LIPPI SERENA	x	
7	BERTI MATTEO	x		16	NUTI BARBARA	x	
8	BALDANZI SIMONE	x		17	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA	x	
9	CIABINI ROBERTO	x					

Risultano assenti giustificati: FALLI FABIOLA

Sono connessi gli Assessori: PANCANI SIMONE, IACOMI STEFANIA, CECCHINI GIAN-MARCO, SURIANO SALVATORE

Presiede Dott. Duccio Sartorio in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il resoconto del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Udito l'Assessore Suriano che illustra l'atto;

Non avendo altri chiesto di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento Comunale sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2014 e successive modificazioni esecutive ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 27/02/2020 con la quale sono state determinate il numero di rate e le scadenze dei versamenti TARI per l'anno 2020;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove si prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale il quale vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Dato atto che, ad oggi, risulta in corso di predisposizione e non è ancora quindi stato approvato, da parte dell'Autorità di ambito, il Piano Economico Finanziario applicabile all'anno 2021, sulla base delle disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione (A.RE.R.A.);

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

"15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

“15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

Ritenuto quindi necessario, al fine di coordinare le scadenze della TARI con la suddetta normativa e cercando di creare minor disagio possibile ai contribuenti, procedere alla rideterminazione delle scadenze TARI per l'anno 2021, come segue:

- **1° RATA** scadenza **31 maggio 2021** a titolo di acconto;
- **2° RATA** scadenza **30 settembre 2021** a titolo di ulteriore acconto;
- **3° RATA** scadenza **15 gennaio 2022** a saldo con conguaglio e con la possibilità, inoltre, di versare le prime due rate a titolo di acconto, in unica soluzione, entro il **31 maggio 2021**.

Tenuto conto altresì che il Comune di Fiesole si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 24 settembre 2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Richiamata l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Rilevato che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 123.166,00 e che l'Amministrazione con delibera del Consiglio Comunale n.94 del 29/12/2020 ha stabilito di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti di € 41.055 ciascuna;

Ritenuto tuttavia opportuno, alla luce delle recenti risposte del M.E.F. del 21 gennaio 2021, a quesiti posti dagli Enti, e della conseguente possibilità emersa, di utilizzare, nel 2021, una corrispondente parte del residuo del fondo di cui all'art.106 D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 per finanziare l'intero conguaglio Tari PEF 2020 (RCU) di cui all'art.107, c. 5, D.L. 18/2020 e pertanto provvedere alla copertura del predetto differenziale di € 123.166,00 nel piano finanziario 2021 per la sua interezza, attraverso il fondo di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Dipartimento Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata nella seduta della 4^a Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole a maggioranza, come risulta dal verbale del 25/03/2021, conservato agli atti;

Con la seguente votazione, effettuata e riscontrata dal Segretario Generale, espressa per appello nominale:

Favorevoli n. 11: Ravoni, Luti, Galardi, Tanganelli, Brancato, Berti, Baldanzi, Ciabini, Balzani, Rimi, Sartorio
Astenuti. n. 01: Manzini, Aglietti, Lippi, Nuti e Gallego Bressan.

Contrari n. 0

DELIBERA

1. Di stabilire, per i motivi espressi in premessa che le scadenze per il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2021 avverranno con le seguenti modalità:
 - **1° RATA** scadenza **31 maggio 2021** quale primo acconto pari al 37,50 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe vigenti per l'anno precedente, oltre il tributo provinciale;
 - **2° RATA** scadenza **30 settembre 2021** quale secondo acconto pari al 37,50 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe vigenti per l'anno precedente, oltre il tributo provinciale;
 - **3° RATA** scadenza **15 gennaio 2022** a saldo, con conguaglio, calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto del Piano Economico Finanziario e delle tariffe applicabili per il 2021, che saranno approvate con apposita deliberazione, scomputando gli importi dovuti nelle rate d'acconto.
2. Di stabilire, inoltre, che per l'anno **2021** le prime due rate potranno essere versate in unica soluzione entro il **31 maggio 2021**.
3. Di modificare il punto 4) della delibera del Consiglio Comunale n.94 del 29/12/2020 nel senso che il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, per l'importo complessivo di euro 123.166,00, verrà inserito nel piano economico finanziario 2021 in unica soluzione, anziché in tre rate annuali costanti;
4. Di demandare al competente Servizio Entrate e Sviluppo Economico la trasmissione della presente deliberazione con inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;
5. Di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente deliberazione e che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza, al fine di poter procedere tempestivamente alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi conseguenti le istanze di parte già formulate;

Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con la seguente votazione, effettuata e riscontrata dal Segretario Generale, espressa per appello nominale:

Favorevoli n. 11: Ravoni, Luti, Galardi, Tanganelli, Brancato, Berti, Baldanzi, Ciabini, Balzani, Rimi, Sartorio

Astenuti. n. 01: Manzini, Aglietti, Lippi, Nuti e Gallego Bressan.

Contrari n. 0

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Dott. Duccio Sartorio

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Cassano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.